

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **104/1988** (ECLI:IT:COST:1988:104)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10283**

Atti decisi:

N. 104

ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Tribunale di Foggia iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 luglio 1984, ha sollevato, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, così discriminando le parti di una controversia di lavoro rispetto a quelle di un giudizio ordinario nel cui ambito non opera analogo divieto di jus novorum in appello;

che questa Corte ha già rilevato (sent. n. 65/1980) come rito speciale del lavoro e rito ordinario non siano tali da consentire l'istituzione di raffronti, nei quali possa assumersi questo a modello di perfezione cui l'altro - pena l'incostituzionalità - sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa;

che, in particolare, il trattamento scaturente dal divieto di jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito;

che, pertanto, è manifestamente da escludere qualsiasi violazione del citato precetto costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.